



COMUNE DI CASTILENTI

Provincia di Teramo

Cap. 64035 – Tel. 0861/999113 – Fax 0861/999432

P.I. 00824050678 – CCP. 10705648

REGISTRO GENERALE N. 51

DETERMINAZIONE

N.29 DEL 20-03-18

AREA TECNICA

Oggetto: NUOVO PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO: DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C.2, LEGGE N. 241/1990 FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITÀ ASINCRONA

IL RESPONSABILE DELL' AREA

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 10/09/2015 con la quale venivano assegnate le risorse per la redazione del nuovo Piano di Recupero;

RICHIAMATA la determinazione dell'Area Tecnica n. 135 del 16/11/2017 con la quale si dava avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del “PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO DELCOMUNE DI CASTILENTI”, e si individuavano ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. i soggetti competenti in materia ambientale (Autorità con Competenza Ambientale);

RILEVATO CHE:

-il Rapporto Preliminare relativo al “PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO DELCOMUNE DI CASTILENTI” è stato depositato presso l'ufficio tecnico comunale a libera visione dal 16/11/2017 al 16/12/2017, n.prot. 7585 e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Castilenti liberamente accessibile al seguente: <http://www.comunedicastilenti.gov.it/index.php/piano-di-recupero-del-centro-storico>, nell'avviso si informava dei termini di pubblicazione ovvero di gg.30 per il Rapporto Preliminare ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 03 aprile 2006 n.152 nel testo vigente e della possibilità da parte di chiunque di presentare osservazioni nei termini del deposito;

-nei termini del periodo di deposito del Rapporto Preliminare relativo al “PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO DELCOMUNE DI CASTILENTI” ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 03 aprile 2006 n.152 nel testo vigente non sono pervenute osservazioni;

-con nota n.7584 del 16/11/2017 si provvedeva alla trasmissione alle Autorità Ambientali il Rapporto Preliminare, redatto ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. della Variante in oggetto per la consultazione prevista nella procedura della Valutazione Ambientale Strategica dal D.Lgs.152/06 e ss.mm.eii.;

-relativamente alla consultazione delle Autorità ambientali sono pervenuti n.3 pareri/valutazioni di non assoggettabilità della variante alle procedure di VAS;

VISTA la successiva determinazione dell'Area Tecnica n. 162 del 30/12/2017 con la quale veniva disposta la non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della “PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO DELCOMUNE DI CASTILENTI”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 18/12/2017 con la quale è stato adottato il PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO DELCOMUNE DI CASTILENTI;

VISTO che l'avviso di deposito del Piano di Recupero è stato pubblicato all'albo Pretorio del Comune di Castilenti in data 09/01/2018 n. prot. 8802, con il quale è stato reso noto che presso la Segreteria Comunale, sono depositati per 30 (TRENTA) giorni consecutivi decorrenti dal 09/01/2018, data di affissione all'Albo Pretorio del presente avviso, la delibera al Piano di Recupero del Centro Storico” del Comune di Castilenti e i relativi elaborati allegati, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione. Che i predetti elaborati sono pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Castilenti liberamente accessibile al seguente: <http://www.comunedicastilenti.gov.it/index.php/piano-di-recupero-del-centro-storico>.

Nei successivi, 30 giorni, gli interessati possono presentare osservazioni, ai sensi dell'art. 20 comma 2 in duplice copia presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Castilenti;

Inoltre il suddetto avviso è stato pubblicato sulla stampa locale “Il Messaggero” in data 31/01/2018 e a mezzo di manifesti murali in luoghi pubblici;

Durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni;

TENUTO CONTO dello svolgimento della Conferenza decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona indetta con comunicazione via pec del 16/02/2018 n. prot. 1264 ;

CONSIDERATO che il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è decorso il 19/03/2018 ;

RILEVATO che sono stati acquisiti dalle seguenti Amministrazioni coinvolte gli atti di assenso condizionati con prescrizioni, come di seguito riportato:

1) PROVINCIA DI TERAMO - Area 3 - Viabilità e Edilizia Scolastica Pianificazione Territorio - Urbanistica - Piste Ciclo-pedonali, in data 17/03/2018 n. prot. 1770;

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 399 DEL 06/03/2018;

PARERE: *“DARE ATTO E RITENERSI, in conformità di quanto espressamente indicato nella relazione tecnica d’ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale, all’uopo predisposta in data 05/03/2018, prot. n. 0008418/2018, che si allega al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, di formulare, sul Piano di Recupero del Centro Storico adottato dal Comune di Castilenti con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 18/12/2017, ai sensi e per gli effetti del comma 4, art. 20, L.R. 12 aprile 1983, n. 18 e s.m.i., le seguenti osservazioni:*

-all’art. 38 – Illuminazione. Andranno seguite le indicazioni della legge regionale 3 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., inserendo tale obbligo in normativa;

-all’art. 41 – Pavimentazioni esterne e verde. Si ritiene opportuno specificare, per la messa a dimora della vegetazione, il rispetto delle distanze dai confini di cui al codice civile;

DI CHIEDERE al Comune di Castilenti di inviare al Servizio Urbanistico Provinciale l’atto di recepimento delle osservazioni di cui sopra, o le relative controdeduzioni, al fine di permetterne la verifica ai sensi delle norme vigenti.”

2) GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO - DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Est – DPD024 Ufficio Controlli, in data 12/03/2018 n. prot. 70731;

PARERE: *“Si comunica che non rientra tra le competenze di questo Servizio esprimere un parere in merito a quanto richiesto”.*

3) GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO - DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI Servizio Genio Civile TERAMO DPC020, in data 15/03/2018 prot. 75679;

PARERE: *“Parere favorevole sulle previsioni pianificatorie proposte di cui all’oggetto, subordinando l’edificazione alle seguenti prescrizioni:*

- Devono essere rispettate le distanze minime inderogabili da fossi demaniali e corsi d’acqua di cui al R.D. n. 523/1904, art. 96 per quanto attiene ogni tipologia di manufatto;

- Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto del D.M. 14.01.2008 e circolare 02.02.2009 n.617/C.S.LL.PP, del D. M. 11.03.1988 e della Circolare esplicativa 24.09.1988 n. 30483, la quale prescrive indagini geologiche e geotecniche di dettaglio prima di ogni nuova edificazione, fermo restando quanto disposto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale D’Abruzzo 29.01.2008 n. 94/5 e 94/7, riguardante l’approvazione del Piano Stralcio Difesa Alluvioni e Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi”, nel rispetto della LR 28/2011 e relativo Regolamento.

- Deve essere rispettato il disposto di cui al D.M. 11/03/1988 per quanto attiene la scelta della tipologia di fondazioni da utilizzare anche in funzione dell’acclività del terreno, della tipologia di substrato accertato con le prove condotte in situ e delle accelerazioni sismiche corrispondenti, con particolare riferimento ai fenomeni di liquefazione, nel rispetto del NTC 2008, LR 28/2011 e Reg. in quanto in zona sismica, con opportune valutazioni tecnico-specialistiche relative alle interazioni terreno-fondazione.

- Gli interventi dovranno essere attuati adottando gli opportuni accorgimenti tecnico-scientifici atti a prevenire fenomeni che possano pregiudicare la pubblica e privata incolumità nelle aree

identificate nello studio di micro zonazione sismica quali instabili e/o suscettibili di amplificazione locale.

Si specifica che il presente parere si esprime nell'ambito delle competenze di cui alla L. 64/74, art. 13 come modificato dal D.P.R. 6-6-2001 n. 380, art. 89 e pertanto si riferisce esclusivamente alla compatibilità geomorfologica dell'intervento con il territorio interessato, fatte salve le norme urbanistiche, i regolamenti locali, le norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza sul lavoro, i diritti di terzi, nonché i pareri e le autorizzazioni di altri Enti ed Autorità competenti interessati."

4) ITALGAS RETI, in data 07/03/2018 prot. 1771;

PARERE: "Nulla osta per la ns. società alle riqualifiche previste per il recupero del piano architettonico a condizione che vengano rispettate le vigenti normative di Legge riguardo l'installazione e l'ubicazione degli impianti gas. Normative riassunte nelle ns. specifiche tecniche che provvediamo a fornirvi unitamente alla presente. Specifiche tecniche che vengono adoperate anche per i nuovi impianti. Vi anticipiamo che le eventuali modifiche agli impianti riferiti a allacciamenti interrati e aerei oltre a tubazioni stradali di distribuzione esistenti saranno a titolo oneroso a carico del richiedente previo sopralluoghi per preventivi. Fermo restando che le opere in muratura sugli immobili quali scanalature, nicchie, tracce, ecc.. dovranno essere eseguite a cura e spese dei proprietari"

5) ENEL DISTRIBUZIONE, in data 19/02/2018 n. prot. 0108823;

PARERE: "Con riferimento a quanto in oggetto, e alla Vs. del 16.02.18, prot.1264, riguardante la

convocazione alla Conferenza dei Servizi in oggetto, Vi comunichiamo che da un'analisi della documentazione tecnica inviata, non è stato possibile evincere se esistono interferenze dei ns. impianti esistenti MT-BT con le opere da realizzare e che potrebbero risultare incompatibili.

Con l'occasione richiamiamo la Vostra attenzione sulle disposizioni del D. Lgs. N° 81 del 09 aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" che regolamentano la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ed in particolare sugli artt. 83 e 117, che vietano l'esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette a meno che non vengano adottate idonee precauzioni.

Si precisa che l'eventuale spostamento degli elettrodotti interferenti, da ubicare comunque su area interessata dall'intervento, di pertinenza stradale o adiacente e, ove necessario, facendo ricorso alla deroga rispetto alle distanze di rispetto in vigore in caso di nuova costruzione, ed i cui oneri saranno a carico del richiedente, dovrà essere formalmente richiesto con congruo anticipo e prevederà un sopralluogo congiunto per definire le eventuali opere da predisporre e solo a valle dell'ottenimento delle eventuali autorizzazioni e/o permessi dei privati ed al pagamento dei relativi oneri economici, potranno essere eseguiti i relativi lavori di spostamento.

Per quanto sopra illustrato, vi invitiamo ad inserire nel "Verbale Conferenza di Servizi" di cui all'art. 14 Legge n. 241/90 e s.m.i., il ns. parere favorevole.

Oltre a quanto esposto da parte nostra non ci sono ulteriori osservazioni/prescrizioni da formulare in merito."

6) AUSL TERAMO – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, in data 12/03/2018;

PARERE: *“favorevole, a condizione che dal punto di vista urbanistico, venga garantita e tutelata l’igienicità ai fini dell’abitabilità e agibilità dei locali e negozi;*

VISTO il verbale di conferenza dei servizi del 19/03/2018 con il quale, tra l’altro, si dichiara deserta la predetta conferenza;

DATO ATTO che in data 20/03/2018 è pervenuto il parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell’ Abruzzo con esclusione della città dell’Aquila e dei comuni del cratere con osservazioni che si intendono richiamate nel presente atto;

RITENUTO che le condizioni e prescrizioni indicate dalla Amministrazioni coinvolte ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possono essere accolte, sentito il progettista, senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza;

TENUTO CONTO delle motivazioni sopra succintamente richiamate;

adotta la seguente

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA

della Conferenza di servizi decisoria ex art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente.

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio Tecnico, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi

lì, 20-03-18

IL RESPONSABILE DI AREA
f.to LUPINETTI BIAGIO

AREA FINANZIARIA – AFFARI GENERALI

Visto, per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del decreto Legislativo 267/2000.

lì 20-03-18

IL RESP. SERV. FIN. RI
////////

Castilenti, lì

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

ATTESTA

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune – www.comunedicastilenti.gov.it – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Antonio Leone

Castilenti, lì

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – www.comunedicastilenti.gov.it – Albo Pretorio On Line, per 15 giorni consecutivi dal al ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

lì,
